

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1223-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE SIGNORI)

Comunicata alla Presidenza il 3 aprile 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 30 novembre 1978, n. 755, le paghe dei graduati e militari di truppa in servizio di leva e volontario unitamente a quelle degli allievi delle Accademie militari, dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi armati dello Stato furono rivalutate.

Con questa rivalutazione fu raddoppiato l'ammontare delle paghe stesse. Ma il punto di partenza era troppo basso e inadeguato ed è per questo che in sede di discussione e quindi di approvazione del provvedimento, il Parlamento, mentre rilevò questo dato di fatto, tenne a sottolineare che la precaria situazione economica del Paese non consentiva, come sarebbe stato giusto, di dar luogo, a favore del personale sopra detto, ad un aumento più consistente del trattamento economico in atto.

Il Parlamento, in altre parole, pur riconoscendo che motivate ragioni di carattere economico e sociale imponevano un aumento più marcato delle retribuzioni, decise, per le ragioni già ricordate, un loro aumento immediato, anche se insufficiente, ed impegnò il Governo con un ordine del giorno della nostra Assemblea a riconsiderare il problema nella sua generalità.

Dal 1978 ad oggi l'aumento del costo della vita ha praticamente annullato il beneficio economico avallato dalla legge n. 755 del 1978 e l'entità delle paghe in vigore è tornata ad essere del tutto insufficiente e non in grado di esercitare, pertanto, incentivo alcuno a favore del volontariato.

Si impone, pertanto, un nuovo aumento delle paghe in una misura oggi possibile che pur non risolvendo il problema, riduca sensibilmente lo squilibrio oggi esistente. A questo fine mira l'unito disegno di legge che prevede il raddoppio delle paghe attuali.

Dobbiamo fin da ora operare per rendere possibile, quantomeno, l'elevamento a 3.000 lire giornaliera per i militari di leva, a decorrere dal 1° gennaio 1982. Rappresenterebbe, questo, un nuovo passo nella direzione di assicurare agli interessati un trattamento economico meno ingiusto e sperequato. Nel contempo occorrerà concretizzare un proporzionale maggiore aumento per i graduati.

È superfluo dire che il disegno di legge al nostro esame ha avuto l'unanimità dei consensi in Commissione e nello spirito delle considerazioni esposte il relatore lo raccomanda per una pronta approvazione.

SIGNORI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

11 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul disegno di legge

11 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

Peraltro si fa presente, analogamente a quanto sottolineato in casi simili, che la copertura viene realizzata utilizzando un nuovo accantonamento preordinato nel fondo speciale di parte corrente da determinare col disegno di legge finanziaria, attualmente ancora in fase di discussione, in prima lettura, presso l'altro ramo del Parlamento e la cui approvazione, oggi presunta, è ipotizzata come certa.

b) su emendamenti

17 febbraio 1981

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi dalla Commissione difesa, per quanto di propria competenza esprime parere contrario.

Le modifiche proposte infatti produrrebbero certamente un aggravio di oneri a carico del bilancio statale, a fronte dei quali non vi è alcuna quantificazione, nè alcuna valida indicazione dei mezzi di copertura.

Al riguardo si fa presente che lo specifico accantonamento del fondo speciale di parte corrente 1981 destinato alle finalità di cui al provvedimento in esame ammonta esattamente a 100 miliardi di lire: allo stato pertanto non vi è alcun margine per inserire oneri nuovi o maggiori.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

Le misure delle paghe previste nelle predette tabelle spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1981.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in miliardi 100, di cui miliardi 97,774 per il Ministero della difesa, miliardi 1,53 per il Ministero dell'interno, miliardi 0,336 per il Ministero di grazia e giustizia, miliardi 0,335 per il Ministero delle finanze e miliardi 0,025 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È abrogata la legge 30 novembre 1978, numero 755, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

TABELLA I

Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati

soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	L. 2.000
caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	» 2.200
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	» 2.400

Nota: Ai militari in titolo, per i quali sia prevista la continuazione del servizio militare oltre il dodicesimo mese, compete dall'inizio del tredicesimo mese una maggiorazione di paga di lire 200 giornaliere.

Detta maggiorazione non compete ai militari trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

TABELLA II

Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'articolo 1 della presente legge

dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio	L. 3.000
dal quarto al dodicesimo mese di servizio	» 5.600
dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di servizio	» 7.000
dal venticinquesimo mese di servizio in poi	» 9.000

Nota: Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240.